



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio I - Risorse umane-Affari Legali
 Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

AI DIRIGENTI
 UFFICI degli AA.TT. REGIONE CALABRIA
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
 DI OGNI ORDINE E GRADO
 DELLA REGIONE CALABRIA
LORO SEDI

AL SITO WEB U.S.R.
SEDE

ALLE OO. SS. REGIONALI
 COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI

Oggetto: **Permessi sindacali – Comparto istruzione e ricerca - Periodo 01.09.2017 – 31.08.2018- C.C.N.Q sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, del 4/12/2017 artt. 10-11-28.**

Si trasmette, di seguito, il prospetto riepilogativo, inviato dal Gabinetto del Sig. Ministro, Ufficio Relazioni Sindacali, con il quale sono stati ripartiti, per ogni singola provincia, i permessi sindacali retribuiti espressi in ore, spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale avente titolo, **per il periodo 01/09/2017 – 31/8/2018**, in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro indicati in oggetto.

La nota prot. n. 5584 del 16/02/2018 MIUR Gabinetto - precisa quanto segue:

Permessi sindacali retribuiti

Ai sensi degli artt. 10-11-28 del citato CCNQ del 4/12/2017 e nel limite del monte-ore a ciascuna spettante, i Dirigenti delle OO. SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per :

- **L'espletamento del loro mandato;**
- **Partecipazione a trattative sindacali;**
- **Partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.**

I suddetti permessi non possono superare, bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (C.C.N.Q. 4/12/2017 art. 18 comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un

Dirigente responsabile: Giuseppe Mirarchi – tel 0961734561 – giuseppe.mirarchi@istruzione.it
 Responsabile del procedimento: Pietro Aidala – tel.0961 734435 - pietro.aidala@istruzione.it
 Responsabile istruttoria: Rosa Trapasso- tel. 0961734437- rosa.trapasso@istruzione.it

numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art. 3, comma 2, CCNQ 4/12/2017). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'Associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 C.C.N.Q. 4/12/2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 13 C.C.N.Q. 4/12/2017) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'Associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Si precisa, inoltre, che qualora le OO. SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1/9/2017 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/08/2018.

Per quanto attiene i dirigente sindacali collocati in posizione di semi-distacco o semi aspettativa sindacale, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto del comma 7 dell'art. 8 del C.C.N.Q. del 4/12/2017 dove è precisato che i citati dirigenti **“non possono usufruire di permessi previsti dagli art. 10. “In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario, che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese”.**

Cumuli di permessi sindacali retribuiti.

Il C.C.N.Q. del 4/12/2017, all'art. 18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai dirigenti scolastici.

Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il Contratto Integrativo Nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 15 del citato contratto del 4/12/2017, si precisa che i dirigenti delle Associazioni sindacali indicati all'art. 10 comma 1 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, si invitano i Dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 01/09/2017- 31/08/2018, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, **nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** e comunicarlo alle RSU stesse. **Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse**, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il componente RSU sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocata in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire di permessi del monte ore di pertinenza della RSU. In caso di urgenza è ammessa la

fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese (art. 8, comma 7, CCNQ 4/12/2017).

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS. LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal C.C.N.Q. 4/12/2017: in particolare, l'art. 22 - comma 1- stabilisce che "è fatto obbligo alle Amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, **immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative** successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire **esclusivamente attraverso il sito Web GEDAP**".

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art. 13 CCNQ 4/12/2017 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.LL. a **voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale** ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFISAL, FEDRERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP ,fino a nuove eventuali indicazioni, si potranno utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati, come " utenti semplici e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti dal MIUR – Ufficio di Gabinetto negli anni precedenti, a cui ogni istituzione scolastica può fare riferimento. Per qualsiasi ulteriore riferimento si forniscono i seguenti recapiti trasmessi dal MIUR:

tel . 06 58492604 - 58493309

FAX 06 58492716

e-mail gabmin.relazionisindacali@istruzione.it

IL DIRIGENTE VICARIO

f.to Giuseppe Mirarchi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

**COMPARTO SCUOLA – RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PERIODO
01/09/2017 – 31/08/2018 - REGIONE CALABRIA –**

PROVINCIA DI CATANZARO	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	320
CISL –SCUOLA	287
UIL – SCUOLA RUA	150
SNALS – CONFISAL	99
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	180
PROVINCIA DI COSENZA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC – CGIL	376
CISL –SCUOLA	584
UIL – SCUOLA RUA	150
SNALS – CONFISAL	213
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	45
PROVINCIA DI CROTONE	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC – CGIL	160
CISL –SCUOLA	221
UIL – SCUOLA RUA	100
SNALS – CONFISAL	56
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	7
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	350
CISL –SCUOLA	601
UIL – SCUOLA RUA	250
SNALS – CONFISAL	183
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	60
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	162
CISL –SCUOLA	430
UIL – SCUOLA	200
SNALS – CONFISAL	48
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	200

IL DIRIGENTE VICARIO

f.to *Giuseppe Mirarchi*

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93